

A

**Legge federale
sul programma di consolidamento 2012–2013
(LPCon 12/13)**

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 2010¹,
decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

**1. Legge federale del 4 ottobre 1974² a sostegno di provvedimenti
per migliorare le finanze federali**

Art. 4 Mandati di risparmio

¹ Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto al piano finanziario del 19 agosto 2009:

	2012	2013
	in milioni di franchi	
1. Correzione del rincaro	442,4	448,0
2. Costruzioni civili e logistica	15,0	15,0
3. Diverse misure in seno al DFAE	7,1	10,1
4. Difesa	83,0	103,0
5. Diverse misure in seno al DDPS	3,2	3,8
6. Educazione	30,8	30,8
7. Ricerca	32,4	32,4
8. Prestazioni complementari AVS/AI	12,0	12,0
9. Assicurazione invalidità	114,0	119,0

¹ FF 2010 6213

² RS 611.010

	2012	2013
	in milioni di franchi	
10. Assicurazione malattie	34,0	36,0
11. Custodia di bambini complementare alla famiglia	2,4	12,5
12. Diverse misure in seno al DFI	4,1	4,1
13. Migrazione	6,4	6,4
14. Diverse misure in seno al DFGP	2,2	2,2
15. Costruzione delle strade nazionali	–	20,0
16. Traffico regionale viaggiatori	23,0	24,0
17. Traffico merci	15,0	15,0
18. Protezione dell'ambiente	15,0	15,0
19. Agricoltura: miglioramento delle basi di produzione e misure sociali nonché Istituto nazionale svizzero d'allevamento equino	25,7	26,7
20. Agricoltura: sostegno del mercato e pagamenti diretti	53,8	61,2
21. Diverse misure in seno al DFE	0,1	10,1
22. Personale	74,8	91,5
23. Informatica	50,5	51,9
24. Altre spese del settore proprio dell'Amministrazione federale	37,2	35,0

² Il Consiglio federale può, nel quadro dell'elaborazione del preventivo, derogare a singole misure di risparmio, purché sia complessivamente raggiunto l'obiettivo di risparmio annuale.

³ Il limite di spesa per l'esercito negli anni 2012–2015 ammonta a 17,593 miliardi di franchi.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere una diversa ripartizione tra i risparmi di cui al capoverso 1 numero 4, purché non venga superato il limite di spesa di cui al capoverso 3.

⁵ È fatta salva la competenza dell'Assemblea federale di stabilire i crediti di spesa e d'investimento nel preventivo e nelle sue aggiunte.

Art. 4a

Abrogato

2. Legge del 20 marzo 2009³ sul trasporto di viaggiatori

Art. 30 cpv. 2 lett. a e b

² L'offerta di trasporto e l'indennità sono determinate tenendo conto innanzitutto della domanda. Inoltre si considerano in particolare:

- a. collegamenti basilari adeguati, purché la domanda sia sufficiente;
- b. gli imperativi della politica regionale;

3. Legge federale del 6 ottobre 2000⁴ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 15 cpv. 2

² Se più offerenti partecipano alla fornitura della prestazione di telecomunicazione da sorvegliare, il servizio incarica della sorveglianza l'offerente cui compete la gestione del numero o quello che può attuare la sorveglianza con il minor onere tecnico possibile. Tutti gli offerenti interessati sono tenuti a fornire all'offerente incaricato della sorveglianza i dati di cui dispongono.

Art. 16 cpv. 1–3

¹ Le spese delle installazioni necessarie per attuare la sorveglianza e le spese di sorveglianza sono a carico degli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione.

² Il servizio accorda una congrua indennità all'offerente di prestazioni di telecomunicazione al quale per una determinata sorveglianza risultano spese eccessivamente elevate senza colpa propria.

³ Il Consiglio federale determina le tasse per le prestazioni del servizio.

4. Legge del 30 aprile 1997⁵ sulle poste

Art. 15 cpv. 2–6

Abrogati

³ RS 745.1

⁴ RS 780.1

⁵ RS 783.0

5. Legge federale del 24 marzo 2006⁶ sulla radiotelevisione

Art. 28 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale conclude periodicamente un accordo con la SSR sull'estensione della collaborazione con emittenti televisive internazionali e sui relativi costi.

6. Legge del 7 ottobre 1983⁷ sulla protezione dell'ambiente

Art. 49 cpv. 3

Abrogato

7. Legge del 6 ottobre 1989⁸ sul collocamento

Art. 25 cpv. 1 e 2

¹ *Abrogato*

² L'Ufficio federale della migrazione (UFM)⁹ coordina e sostiene gli sforzi degli uffici del lavoro per il collocamento degli svizzeri rimpatriati.

8. Legge federale del 25 giugno 1976¹⁰ sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali

Art. 6 Fideiussioni

¹ A decorrere dall'entrata in vigore della modifica del ...¹¹ non vengono più concesse nuove fideiussioni.

² La Cooperativa di fideiussione assume il 10 per cento delle perdite sulle fideiussioni correnti, al massimo però 50 000 franchi; le perdite rimanenti sono a carico della Confederazione.

⁶ RS 784.40

⁷ RS 814.01

⁸ RS 823.11

⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁰ RS 901.2

¹¹ Legge federale del ... sul programma di consolidamento 2012–2013, RU ...

Art. 7

A decorrere dall'entrata in vigore della modifica del ...¹² non vengono più concessi nuovi contributi sui costi degli interessi.

Art. 9

Abrogato

Art. 10 cpv. 1 e 2

Abrogati

Art. 12a Abrogazione della presente legge

Scaduta l'ultima fideiussione concessa prima dell'entrata in vigore della modifica del ...¹³, il Consiglio federale può abrogare la presente legge.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² La cifra I/5 entra in vigore il 1° luglio 2012.

³ Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore degli altri atti normativi.

¹² Legge federale del ... sul programma di consolidamento 2012–2013, RU ...

¹³ Legge federale del ... sul programma di consolidamento 2011–2013, RU ...

